(N. 58)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1953

Provvidenze a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 604, fu abrogato l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, obbligo stabilito per i giovani in possesso di determinati titoli di studio dall'articolo 2 della legge 15 giugno 1940, n. 1014.

Col medesimo provvedimento legislativo venne concessa al Ministero della difesa la facoltà di assegnare di autorità ai corsi allievi ufficiali di complemento giovani in possesso di determinati titoli di studio e fu abrogato l'articolo 12 della citata legge n. 1014 che, a parità di merito, attribuiva agli ufficiali di complemento titolo preferenziale nei concorsi per impieghi statali.

In dipendenza della non obbligatorietà della frequenza dei corsi allievi ufficiali l'Amministrazione della Difesa deve tendere ad ottenere l'afflusso più elevato possibile ai corsi stessi di giovani in possesso dei prescritti titoli di studio per consentire una rigorosa selezione qualitativa degli elementi da ammettere. Ciò non sarebbe possibile ricorrendo alla facoltà — consentita dal secondo comma dell'articolo 1 del citato regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 604 — di assegnare di autorità ai corsi allievi ufficiali giovani in possesso dei titoli voluti, poichè il solo titolo di studio non è sufficiente per conferire capacità o attitudine ad essere un buon comandante: è anche necessario, invece,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

che l'ufficiale sia nominato tale perchè sente spontaneamente il dovere di servire il Paese nel modo adeguato agli studi compiuti e alla funzione sociale e di responsabilità che assolverà nella vita civile.

L'ufficiale di complemento deve, cioè, essere scelto fra coloro che, oltre a possedere il prescritto titolo di studio, aspirano volontariamente al comando, considerando il servizio di ufficiale come un debito di onore verso la società ed un impegno verso se stessi.

La maggior parte però di coloro che hanno tali sentimenti sono costretti a rinunciare alla frequenza dei corsi allievi ufficiali e a preferire la prestazione del servizio come semplice soldato in dipendenza delle condizioni economiche che non consentono loro di affrontare la notevole spesa per la fornitura dell'uniforme di ufficiale. L'ufficiale di complemento deve infatti oggi affrontare, per provvedersi dell'uniforme, un onere non inferiore alle lire 150.000, cui non può ovviamente far fronte con i normali assegni e le indennità che gli competono durante il breve periodo di servizio di prima nomina.

Va inoltre considerato che gli allievi ufficiali di complemento sono nella maggioranza giovani che hanno appena ultimato gli studi e sono ancora a totale carico delle famiglie di origine; ben difficile è quindi per essi ottenere dalle famiglie un contributo economico per compiere un servizio da ufficiale che nessun vantaggio dà nella vita civile, mentre in molte famiglie è diffusa l'opinione che il servizio in qualità di soldato sia, per un diplomato o laureato, garanzia di sicurezza e di comoda sistemazione in uffici anche in tempo di guerra.

Per l'insieme di tutte queste considerazioni è stata sentita la necessità di ripristinare il titolo preferenziale per gli ufficiali di complemento negli impieghi statali e di alleviare agli ufficiali stessi il grave onere costituito dalla fornitura della uniforme.

A ciò provvede l'unito disegno di legge, il quale, con gli opportuni temperamenti, stabilisce, appunto, all'articolo 1 che la qualifica di ufficiale di complemento costituisce titolo preferenziale, a parità di merito, nei concorsi per impieghi statali.

Si chiarisce al riguardo che il riconoscimento della qualifica di ufficiale di complemento come titolo di preferenza nei concorsi per impieghi statali era in sostanza già previsto dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 (articolo 1, n. 10), prima che l'abrogato articolo 12 della legge 14 giugno 1940, n. 1014, precisasse meglio le condizioni per fruirne. Si è ritenuto, pertanto, ai fini di un più esatto coordinamento legislativo, di far rivivere la disposizione abrogata sostituendola a quella contenuta nel suddetto decreto-legge n. 1176.

Con l'articolo 2 del disegno di legge viene prevista la concessione gratuita agli ufficiali di complemento, all'atto della nomina, dei tessuti e dei foderami per la confezione delle uniformi ordinarie invernale ed estiva, rimanendo a carico degli stessi ufficiali le spese già di per sè molto elevate, per la confezione delle divise e per il loro completamento (berretto, calzature, camicie, ecc.).

L'articolo 3, infine, reca le indicazioni relative all'onere del provvedimento che verrà fronteggiato con le normali assegnazioni di bilancio.

Il provvedimento in parola, già presentato al Senato nella precedente legislatura (v. stampato 1572) decadde per lo scioglimento del Parlamento; esso viene ora ripresentato alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nell'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, il n. 10 è così modificato:

« 10° coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica rispetto alle categorie che non la possiedono, tranne per coloro che non hanno potuto frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, perchè fisicamente non idonei o iscritti a ferme minori o perchè, pur riconosciuti idonei al grado di ufficiale, non abbiano potuto ottenerlo per non essere entrati nel numero degli ufficiali corrispondenti al fabbisogno annuale; nonchè per coloro che, am-

messi ai corsi allievi ufficiali di complemento anteriormente all'8 settembre 1943, non abbiano potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento per effetto della sospensione dei corsi stessi ».

Art. 2.

Agli ufficiali di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica ed agli aspiranti ufficiali di complemento della Marina, che siano tenuti a prestare servizio di prima nomina, sono forniti gratuitamente, all'atto della nomina stessa, i tessuti e foderami occorrenti per la confezione dei capi di corredo previsti dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.

La maggiore spesa annua di lire 340.637.000 derivante dall'attuazione della presente legge verrà fronteggiata con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 184 (lire 315.000.000), 191 (lire 10.460.000) e 198 (lire 15.177.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

ALLEGATO.

TABELLA INDICANTE I CAPI DI CORREDO DI PRIMA VESTIZIONE DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO PER LA CUI CONFEZIONE, ALL'ATTO DELLA NOMINA, VENGONO FORNITI GRATUITAMENTE I PANNI E LE FODERE.

ESERCITO.

Giubba di panno cordellino pesante di lana kaki	n.	1
Pantalone lungo di panno cordellino pesante di lana kaki . .	»	1
Cappotto di panno castorino kaki	»	1
Giubba di panno cordellino leggero di lana kaki	»	1
Pantalone lungo di panno cordellino leggero di lana kaki . . .	»	1

MARINA.

Giubba di panno turchino	n.	1
Panciotto di panno turchino	»	1
Pantalone lungo di panno turchino	»	1
Pastrano di panno turchino	»	1
Giubba di tela rasata bianca	»	2
Pantaloni di tela rasata bianca	»	2

AERONAUTICA.

Giubba di lana cordellino grigio azzurra	n.	1
Pantalone lungo di lana cordellino grigio azzurra	»	1
Cappotto di panno castorino grigio azzurro	»	1
Giubba di tela rasata bianca	»	2
Pantaloni di tela rasata bianca	»	2